



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

cap.80014 - c.so Campano n.200

ORDINANZA SINDACALE n. 73 del 11-09-2019

Oggetto: Censimento obbligatorio materiali contenenti amianto (MCA). - Formazione e/o aggiornamento mappatura amianto ex DM 18 Marzo 2003 n°101.

IL SINDACO

Premesso:

- che, l'art. 20 della Legge n. 93 del 23.03.2001, concernente disposizioni in campo ambientale, prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione di interventi di bonifica di particolare urgenza;
- che il DM 18 Marzo 2003 n°101 delegava le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 2/0 della Legge 23 Marzo 2001 n°93;
- che il consiglio Regionale della Campania, con deliberazione n. 64 del 10.10.2001, ha approvato il Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, contenente anche le attività previste per il censimento delle strutture e dei manufatti che contengono amianto per attivare conseguenti azioni di bonifica;
- che la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema, con nota prot. n°706894 del 26/10/2017 pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 27.10.2017 al n. 86468, invitava ad effettuare e/o aggiornare il censimento/mappatura dei siti pubblici e privati interessati dalla presenza di materiali contenenti amianto insistenti sul territorio comunale;
- che a tal proposito veniva trasmesse le schede di rilevazione/auto notifica, predisposte dal ARPA Campania, da compilare e firmare dai proprietari dei manufatti contenenti amianto e trasmettere entro il 30 Aprile 2018 alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema;

Visto:

- l'art. 10 comma 1 della L. n°257/92 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, la quale prevedere l'adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- il DM Sanità 06.09.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della L. n°257/92 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- i Piani Regionali di cui all'art. 10 della L. n°257/92 che prevedevano, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali fossero presenti materiali e/o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva per blocchi di appartamenti;
- il comma 5 dell'art.12 della L. n°257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;
- l'art.12 del DPR 08.08.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”, che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti,
- la delibera di G.R. Campania n. 629 del 21.04.2005 e successivo decreto dirigenziale n. 375 del 1.06.2006 di approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio della Regione Campania, così come previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 101 del 18.03.2003, con priorità per gli edifici pubblici e per i locali aperti al pubblico;



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli
cap.80014 - c.so Campano n.200

Considerato:

- che il censimento, ai sensi del comma 2 art.12 del DPR 08.08.1994, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;
- che la parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- che l'Amministrazione comunale ritiene necessario ed urgente, al fine della tutela della salute pubblica e privata, accelerare l'iter conoscitivo sulla diffusione dell'amianto su territorio comunale, predisponendo apposita mappatura locale del territorio da trasmettere alla Regione;
- che, al fine di evitare rischi per la salute pubblica, occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte di inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa predisposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

Visti:

- la L. n°257/92 – “*Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto*”;
- il DM 06.09.1994 – *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della L. n°257/92*;
- il DPR 08.08.1994 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*”;
- la richiamata nota del Dirigente della U.O.D. 05.06.05 dott. Angelo Ferraro della Giunta Regionale della Campania prot. n. 706894 del 26.10.2017 contenente le schede tecniche o di rilevazione allegate:
 - Scheda di auto notifica/rilevazione per il censimento degli edifici con presenza di materiali contenenti amianto;
 - Scheda di auto notifica/rilevazione per il censimento delle imprese; c) Scheda di auto notifica per presenza di amianto;

Richiamati:

- il D.Lgs n° 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” con particolare riferimento all'art. 192, comma 3 riguardante i provvedimenti in materia di competenza del Sindaco;
- gli artt. 50 e 54 del testo UNICO delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs 267/2000;

ORDINA

- ai proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto;
- ai proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta;
- ai titolari e/o legai rappresentanti di unità produttive,

di provvedere entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019:

1. **a compilare** l'allegata SCHEDA DI AUTONOTIFICA (O DI RILEVAZIONE) per il censimento degli edifici con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) scaricabile direttamente dal sito internet istituzionale dell'Ente (www.comune.giugliano.na.it);



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli
cap.80014 - c.so Campano n.200

2. **a porre in essere**, se del caso, le azioni e/o gli interventi previsti dal DM 06.06.1994, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica.

Le schede, debitamente compilate dai soggetti sopra indicati e la valutazione del rischio, corredato di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, vanno indirizzate al Comune di Giugliano in Campania – Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici, e presentate direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il termine fissato dalla presente ordinanza. Successivamente il Comune provvederà a trasmettere alla Direzione Regionale Ambientale – U.O.D. Bonifiche – via De Gasperi n.23, 80133 Napoli o all'indirizzo di posta elettronica uod.50065@pec.regione.campania.it tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- i soggetti già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto mediante Ordinanze, diffide o segnalazioni;
- chiunque, in caso di presenza di manufatti e/o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta;
- che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale, è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 a € 5.164,57 ai sensi della L. n°257/92, art. 15 comma 4;
- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi degli artt. 347 e 650 del c.p.p.

AVVERTE INOLTRE CHE

qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizione di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

- attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'A.S.L. competente.

DISPONE



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli
cap.80014 - c.so Campano n.200

- 1) la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale, nonché la diffusione a mezzo stampa e manifesti murali affissi sull'intero territorio comunale, contenente un estratto della presente Ordinanza;
- 2) la trasmissione di copia della presente a:
 - Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - UOD Bonifiche
 - ARPA Campania di Napoli;
 - Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 - Dipartimento di Prevenzione;
 - Prefettura di Napoli;
 - Città Metropolitana di Napoli – Settore Ambiente
 - Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania;
 - Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano-Villaricca;
 - Comando di Polizia Municipale;

INFORMA

avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60gg, il ricorso presso il TAR della Regione Campania, sede di Napoli, ovvero, entro 120gg ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso l'Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Giugliano in Campania negli orari di apertura al pubblico.

Dalla Residenza Comunale

